

N°7 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
---------------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

OGGETTO	REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021. DIFFERIMENTO TERMINI PUBBLICITA
---------	--

Oggi uno del mese di marzo dell'anno duemilaventuno alle ore 18:05, in presenza presso la sala Consiliare e in collegamento tramite videoconferenza, *nel rispetto sia di quanto stabilito dall'art. 1, lett. D) punto 5 del D.P.C.M. 18 ottobre 2020 (confermato dall'art. 1, comma 9, lettera o del DPCM del 24/10/2020) e dalla successiva comunicazione del Ministero dell'Interno del 27/10/2020 sia dal Decreto del Sindaco rg. 24/2020*, convocato in seguito a regolari inviti, si è riunito in seduta Ordinaria di Prima^A convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Stivan Giuliano	Presente	CADORE DAVIDE	Presente
RIGON MARICA	Presente	URBANI DIEGO	Presente
Rigoni Giovanni	Presente	POZZATO DIEGO	Presente
Pozzato Lucia	Presente	DAGLI ORTI PAOLO	Presente
Cuman Antonio	Presente	VIVALDI MARGHERITA	Presente
CHEMELLO MARIANO	Presente	TOSATO ANDREA	Presente
BASSO GIORGIO	Presente		

Presenti 13 Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario FLORIANI CRISTINA, PRESENTE IN SEDE.

Constatato legale il numero degli intervenuti presenti presso la sede Municipale e dato atto che nessuno è in collegamento in video conferenza da remoto, il Sig. Stivan Giuliano nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DELL'AREA L'ASSESSORE PROPONENTE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- per effetto dei commi da 837 a 847 della legge 160/2019, *"a decorrere dall'anno 2021 viene istituito, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *" Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;
- l'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che: *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche'*

la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”;

VISTE le disposizioni dei commi 821 e 837 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevedono rispettivamente:

1- *“ Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

2 - *“A decorrere dal 1 gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati anche in strutture attrezzate”;*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi previgenti disciplinati dai seguenti regolamenti e relative delibere tariffarie:

- Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa approvato, da ultimo, con delibera di CC 7 del 04.04.2013 e relative tariffe in vigore;
- Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni (D. Lgs. 15.11.1993 n.507) e relative tariffe in vigore;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, a norma della quale: *" Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe."*;

VISTE le seguenti bozze di regolamento, redatte dal competente Ufficio Tributi:

- regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si compone di n. 68 (sessantotto) articoli, allegata alla presente deliberazione sub A) quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;
- regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate che si compone di n. 21 (ventuno) articoli, allegata alla presente deliberazione sub B) quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

RITENUTO PERTANTO con il presente atto di:

- approvare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;
- approvare il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi*

alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

- il DM del Ministro dell'Interno in data 13 gennaio 2021, comma 1, che stabilisce " il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021";

DATO ATTO che a norma degli artt. 42 e 48 del TUEL D.Lgs. 267/2000 la competenza in materia di approvazione tariffaria è attribuita alla Giunta Comunale;

RITENUTO altresì con il presente atto di provvedere a differire al 30/04/2021 il pagamento dell'imposta della pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni relativa all'anno 2021 ed i connessi obblighi dichiarativi, considerato che il regolamento istitutivo del canone unico patrimoniale è in approvazione con il presente atto e le relative tariffe saranno approvate successivamente dalla Giunta Comunale e quindi oltre la scadenza di norma fissata al 31 gennaio e conseguentemente la relativa bollettazione sarà emessa oltre tale termine;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 22/02/2021;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

PROPONE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 816-836, composto di n.68 articoli allegato A) alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale;

3. di approvare il “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 8137-847 , composto di n.21 articoli allegato B) alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
5. di dare atto che con l'entrata in vigore dei presenti regolamenti, si intendono disapplicate tutte le vigenti norme regolamentari in contrasto con i medesimi;
6. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto dei Regolamenti approvati con il presente atto;
7. di differire al 30 aprile 2021 la scadenza del pagamento dell'imposta della pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni relativa all'anno 2021 ed i connessi obblighi dichiarativi;
8. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL e del D.Lgs. n. 33/2013.

PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000

Proposta n. 3 del 25-01-2021

OGGETTO	REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021. DIFFERIMENTO TERMINI PUBBLICITA
----------------	--

II SINDACO GIULIANO STIVAN:

“Bene, passiamo al punto n. 7 che è il regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, legge 106/2019 (questa è fresca), decorrenza 1° gennaio 2021 (noi lo recepiamo adesso), differimento dei termini di pubblicità. Facciamo lavorare, perché è giusto, l'Assessore Cuman”

ASSESSORE CUMAN:

“Allora, come vi ricorderete, in occasione appunto del 30 dicembre 2020, quando abbiamo approvato il bilancio e le relative tariffe per il 2021 è stato appunto comunicato che non esistevano più singolarmente i vari tributi come l'ICA, ma era stata unificata nel canone unico. Questa unificazione comporterà anche un

unico tributo e quindi si rende necessario anche la riforma di quello che è il regolamento. Regolamento che abbiamo rivisto anche internamente. C'è stata anche una lunga discussione anche per cercare di dare alle singole aree preposte le giuste competenze, come quando ovviamente si rivede un regolamento che è fermo da molti anni si rende necessaria una discussione e una ripartizione diversa di quelli che sono i compiti interni degli uffici.

Abbiamo cercato di fare in modo che il flusso, proprio per ottimizzare e velocizzare i processi, ogni area trattasse diciamo quelle che sono le proprie competenze. Io non avrei niente da aggiungere di particolare. Nel senso che questo strumento serve proprio alla fine per orientare e per disciplinare quello che è il canone unico.”

Aperta la discussione si dà atto che non ci sono richieste d'intervento da parte dei componenti consiliari presenti.

L'ASSESSORE CUMAN procede dando lettura della proposta di deliberato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la sopra citata proposta di delibera presentata per l'approvazione dall'Assessore competente;

RICHIAMATI:

- ✓ lo Statuto Comunale;
 - ✓ l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;
- DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;
 - Visti gli art. 42 e 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
 - Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
 - Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
 - **Rilevato il numero dei presenti: n. 13 di cui tutti votanti con voti favorevoli n. 13**, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano il cui esito viene riconosciuto dal Sindaco - Presidente;

DELIBERA

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 2) di approvare il *“Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n.68 articoli allegato A) alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare il *“Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”* ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 8137-847 , composto di n.21 articoli allegato B) alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
- 5) di dare atto che con l'entrata in vigore dei presenti regolamenti, si intendono disapplicare tutte le vigenti norme regolamentari in contrasto con i medesimi;
- 6) di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto dei Regolamenti approvati con il presente atto;
- 7) di differire al 30 aprile 2021 la scadenza del pagamento dell'imposta della pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni relativa all'anno 2021 ed i connessi obblighi dichiarativi;
- 8) di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL e del D.Lgs. n. 33/2013.

Con successiva separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, rilevato il numero dei presenti: n. 13 di cui tutti votanti, con voti palesi con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021. DIFFERIMENTO TERMINI PUBBLICITA
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
0 Stivan Giuliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario
FLORIANI CRISTINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.